



Il Tribunale dell'UE conferma la decisione della Commissione di non presentare una proposta legislativa nell'ambito dell'iniziativa dei cittadini europei «Uno di noi»

La Commissione ha, infatti, sufficientemente motivato la sua decisione e non ha commesso errori manifesti nella valutazione della situazione giuridica

Secondo il Trattato UE, i cittadini dell'Unione, purché in numero di almeno un milione, provenienti da almeno un quarto degli Stati membri, possono assumere l'iniziativa di invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a proporre al legislatore dell'Unione di adottare un atto giuridico ai fini dell'attuazione dei trattati («iniziativa dei cittadini europei»). Prima di poter iniziare a raccogliere il numero di firme necessario, gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini europei devono farla registrare presso la Commissione che ne esamina in particolare l'oggetto e gli obiettivi.

Nel 2012, la Commissione ha registrato la proposta d'iniziativa dei cittadini europei intitolata «Uno di noi». L'obiettivo di tale iniziativa è vietare e porre fine al finanziamento, da parte dell'Unione, delle attività che implicano la distruzione di embrioni umani (in particolare nei settori della ricerca, dell'aiuto allo sviluppo e della sanità pubblica), ivi compreso il finanziamento diretto o indiretto dell'aborto. Dopo la sua registrazione, l'iniziativa ha raccolto il milione di firme necessario prima di essere ufficialmente presentata alla Commissione all'inizio del 2014. Il 28 maggio 2014 la Commissione ha indicato in una comunicazione che non intendeva intraprendere alcuna azione.

Non soddisfatti, gli autori dell'iniziativa chiedono l'annullamento di tale comunicazione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Nella sua sentenza odierna, il Tribunale considera, innanzitutto, che gli autori dell'iniziativa – a differenza del soggetto denominato «European Citizens' Initiative One of Us», privo della personalità giuridica – possono, in qualità di persone fisiche, proporre ricorso contro la comunicazione della Commissione del 28 maggio 2014, in quanto essa produce effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sui loro interessi modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica.

Per quanto riguarda il merito, il Tribunale rammenta che i trattati hanno attribuito alla Commissione pressoché un monopolio in materia d'iniziativa legislativa. Secondo il Tribunale, **l'esercizio del diritto d'iniziativa dei cittadini europei non può obbligare la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico**. Un'interpretazione contraria equivarrebbe a sottrarre qualsiasi potere discrezionale alla Commissione nell'esercizio del suo potere d'iniziativa legislativa a seguito di un'iniziativa dei cittadini europei.

Il Tribunale ritiene, inoltre, che **la comunicazione della Commissione sia sufficientemente motivata**. In particolare, la Commissione ha osservato che, poiché le spese dell'Unione devono essere conformi ai trattati dell'Unione e alla Carta dei diritti fondamentali, il diritto dell'Unione garantisce che tutta la spesa dell'Unione, compresa quella destinata ad attività di ricerca, cooperazione allo sviluppo e sanità pubblica, rispetti la dignità umana, il diritto alla vita e il diritto all'integrità della persona. La Commissione ha altresì spiegato che la vigente normativa dell'Unione risponde già a molte importanti richieste degli autori dell'iniziativa, nella fattispecie che l'Unione non finanzia la distruzione di embrioni umani e che istituisca controlli adeguati. Infine, la

Commissione ha affermato che il sostegno fornito dall'Unione nel settore medico-sanitario nei Paesi in via di sviluppo contribuisce in modo significativo a ridurre il numero di aborti mediante l'accesso a servizi sicuri ed efficienti e che un divieto di finanziamento dell'aborto praticato nei Paesi in via di sviluppo limiterebbe la capacità dell'Unione di realizzare gli obiettivi stabiliti in materia di cooperazione allo sviluppo, segnatamente quello relativo alla salute materna.

Per concludere, il Tribunale rileva che **la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione**. Infatti, la Commissione non ha commesso un errore del genere allorché ha preso in considerazione il diritto alla vita e alla dignità umana degli embrioni umani prendendo al contempo in considerazione anche le esigenze della ricerca sulle cellule staminali, che può servire al trattamento di malattie attualmente incurabili o potenzialmente mortali, quali la malattia di Parkinson, il diabete, gli ictus, le malattie cardiovascolari e la cecità. Parimenti, la Commissione ha dimostrato il collegamento esistente tra gli aborti non sicuri e la mortalità materna, cosicché essa ha potuto concludere, senza commettere errori manifesti di valutazione, che il divieto di finanziamento dell'aborto ostacolerebbe la capacità dell'Unione di raggiungere l'obiettivo relativo alla riduzione della mortalità materna.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106